

## **Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura (Art. 1)**

L'articolo 1 (modificando l'articolo 2 del D.L. 16 febbraio 2023) restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, ad alcune specifiche categorie di contribuenti. Risulta quindi ridefinito il perimetro dei soggetti non rientranti nel generale divieto dell'esercizio della cessione del credito previsto a partire dal 17 febbraio 2023. In particolare:

**a)** sopprime la disposizione che prevedeva la non applicabilità del generale divieto di esercizio delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, qualora i beneficiari della detrazione risultino: - istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati ovvero enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; - cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; - organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

**b)** introduce una disposizione che prevede una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. Sul punto la norma stabilisce che il divieto della cessione del credito non si applica agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-

ter, 4-ter e 4-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (*interventi di ricostruzione e ripristino nei comuni colpiti da eventi sismici*), effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La disposizione introduce, inoltre, un limite di spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009; **c)** sopprime il comma 3-quater che prevedeva un'ulteriore deroga all'applicazione del divieto introdotto al comma 1. La norma soppressa stabiliva che il divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura non si applicasse agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 ed effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi in cui fosse stato dichiarato lo stato di emergenza. Il divieto non si applicava però agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nei territori delle Marche a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022. La nuova disposizione stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: - risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; - risulta adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato D.L. n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 e sono effettuati dai condomini; - risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato D.L. n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato D.L. n. 34 del 2020; - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato D.L. n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo;

**d)** introduce una norma transitoria prevedendo che le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate con il decreto continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.L., sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;

**e)** stabilisce l'applicazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del decreto, delle disposizioni che prevedono che il divieto di cessione del credito, mentre che non si applicano alle opzioni relative alle spese interventi di superamento delle barriere architettoniche, con detrazione riconosciuta al 75%, sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da: - condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; - persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, alle condizioni indicate dalla norma. Le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto: - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo;

**f)** stabilisce che la deroga al blocco dello sconto in fattura o della cessione del

credito (ovvero le eccezioni previste all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del D.L. n. 11 del 2023), non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso D.L. n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Quindi, ONLUS, APS, OdV, IACP, Cooperative a proprietà indivisa, potranno continuare ad esercitare le opzioni relativamente al Superbonus se al 30 marzo 2024 ove: risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottata la delibera di approvazione dei lavori, ovvero risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

Per gli altri bonus (Ecobonus e Sismabonus ordinari), i medesimi soggetti potranno continuare a fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura sempre se, al 30 marzo 2024: - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; - se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (quindi per interventi di "edilizia libera"), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

### **Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis (Art. 2)**

L'articolo 2 esclude l'applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. La norma, inoltre, stabilisce che entro il 4 aprile si dovrà inviare all'Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli

interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

### **Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente (Art. 3)**

L'articolo 3 introduce l'obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all'ENEA ed al Portale nazionale delle classificazioni sismiche. La definizione delle modalità e dei termini delle comunicazioni è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. L'omessa trasmissione dei dati previsti comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, l'omessa trasmissione dei dati comporterà la decadenza dall'agevolazione e non si applicheranno le disposizioni materia di remissione in bonis.

### **Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali (Art. 4)**

L'articolo 4, comma 1, dispone la sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati, in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali siano già decorsi 30 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. Viene disposto, quindi, che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di

pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune eccezioni quali i contributi previdenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le disposizioni indicate si applicano dal 1° luglio 2024.

### **Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE (Art. 5)**

L'articolo 5 limita la possibilità di cedere i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni ACE ad una sola cessione e dispone la responsabilità solidale dei soggetti cessionari in caso di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Dispone poi che alle cessioni dei crediti ACE si applichino gli specifici presidi antifrode disposti dal D.L. n. 34 del 2020.

---